



## Provincia di Biella

**Ambito Territoriale Minimo "TO5 NORD EST"**

**Stazione Appaltante**

a cura della Centrale di Committenza ausiliaria "Stazione Unica Appaltante Provincia di Biella"

Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Territoriale Minimo "TO5 NORD EST" CIG 902628345E.

**Scadenza presentazione istanze di ammissione: ore 12.00 del giorno 4 febbraio 2022**

*Sentito il RUP ing. Jgor Nolesio in data 31 gennaio 2022 per quanto di competenza, si formulano i seguenti chiarimenti:*

**D:** Si chiede conferma che, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla gara da presentarsi entro il 4 febbraio 2022, debba essere protocollata soltanto l'istanza di ammissione pubblicata da codesta S.A. quale "Allegato D" al Bando di gara e non già la documentazione richiesta ai punti 2,3,4,5,6,7,8 e 9 dell'art. 4.1 del Disciplinare.

Si chiede in particolare conferma che i documenti richiesti ai punti poc'anzi richiamati del Disciplinare di gara debbano essere inseriti non già in fase di prequalifica con l'istanza di ammissione alla gara di cui all'Allegato D al Bando di gara pubblicato, quanto nella Documentazione Amministrativa in sede di eventuale presentazione dell'offerta, secondo i termini che verranno fissati nella Lettera d'Invito.

Il tutto in coerenza, tra l'altro, con i punti 8 e 14 del bando ove si precisa che le modalità di esecuzione del sopralluogo verranno fissate nella lettera d'invito, nonché, tra l'altro, con il punto 20 del bando ove si precisa che la garanzia provvisoria deve essere presentata "in sede di offerta", dunque non in fase di prequalifica.

**R:** *Premesso che la fase di prequalificazione ha la funzione di accertare il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80) e di ordine speciale (art. 83) la documentazione da allegare alla istanza di ammissione allegato D dovrà consistere in tutti quei documenti che il bando prevede a tale scopo, così come il disciplinare di gara.*

*Per questa ragione, fatta salva la garanzia provvisoria che dovrà essere prodotta con l'offerta, strettamente intesa, tutta la restante documentazione dovrà essere allegata all'istanza di ammissione "Allegato D".*

**N.B.:** Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.

**D:** Nel Disciplinare per l'affidamento della gara in oggetto, all'art. 4.1 Documentazione Amministrativa, punto 1 Domanda di Partecipazione e lettera f) è riportata, tra la documentazione amministrativa da presentare in fase di prequalifica entro il 4 febbraio 2022, ore 12, ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di € 500,00; Alla luce di quanto indicato dall'ANAC nella FAQ n° 22 "Contributi in sede di Gara" pubblicata sul proprio sito si chiede conferma che:

- Il pagamento del contributo a favore dell'ANAC dovrà essere effettuato nella fase di gara di presentazione delle offerte;
- Il mancato pagamento in fase di prequalifica dello stesso non costituirà per la scrivente società causa di esclusione, né, conseguentemente, comporterà irregolarità sanzionabile il mancato inserimento nel sistema della copia scansionata della ricevuta di pagamento.

**R:** *I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione.*

*Quindi il mancato pagamento in fase di prequalifica dello stesso non costituirà per la scrivente società causa di esclusione, né, conseguentemente, comporterà irregolarità sanzionabile il mancato inserimento nel sistema della copia scansionata della ricevuta di pagamento, a condizione che il contributo sia versato, al più, al momento della presentazione dell'offerta.*

**D:** Si chiede di precisare che il DGUE richiamato all'art. 4.1 del Disciplinare debba essere inserito nella Documentazione Amministrativa da predisporre in sede di presentazione dell'offerta a valle dell'invio delle lettere d'invito.

**R:** *Il DGUE deve essere allegato alla domanda di partecipazione prevista dall' "Allegato D)"*

**D:** In relazione a quanto indicato nella delibera ARERA 303/21 "Osservazioni in merito alla documentazione di gara inviata, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, dal Comune di Ivrea, stazione appaltante dell'Atem Torino 5 - Nord- Est" ove si riporta:

- Nel paragrafo 3.3

"Nel criterio A.3. la stazione appaltante ha inserito una nota in cui precisa che il parametro individuato sarà applicato anche ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal piano di sviluppo. Tale precisazione sembra individuare una condizione minima di sviluppo, in relazione alla quale si rimanda alle considerazioni di cui al Capitolo 6. "

Ove il parametro individuato nella versione pubblicata del disciplinare è pari a 10 m/PdR, valore coerente con le condizioni minime di sviluppo (CMS) indicate da ARERA per i comuni non disagiati.

- Nel paragrafo 3.5

"Il criterio A.4. è stato omesso. Nella nota giustificativa tale omissione è stata giustificata in quanto non sono presenti Comuni in condizioni di disagio."

- Nel paragrafo 6.5

"Inoltre, possono essere ammessi ai riconoscimenti tariffari senza analisi costibenefici i singoli interventi che rispettino le condizioni minime di sviluppo considerate congrue dall'Autorità, segnatamente 10 metri per utente nei Comuni siti in aree non disagiate e 25 metri per utente per Comuni in aree disagiate (parzialmente montane o montane)"

**N.B.:** Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.

Si chiede conferma che nell'Ambito non siano presenti Comuni in condizioni di disagio per i quali siano da considerare le CMS di 25 metri per utente. In tal senso si chiede di correggere quanto indicato nel "Documento guida d'Ambito" ( Allegato E al Bando di gara) ove sembrerebbero ammessi al riconoscimento tariffario "senza ACB" due interventi nel Comune di Castellamonte che superano il valore di 10 m per utente.

Diversamente si chiede di indicare quali siano i Comuni "Disagiati" per i quali considerare le CMS di 25 metri per utente.

Si precisa che la conoscenza di tali elementi è indispensabile per poter valutare gli oneri di offerta e conseguentemente la sostenibilità economica dell'iniziativa.

**R:** *Si conferma che all'interno dell'Atem non sono presenti Comuni con "Particolari condizioni di disagio".*

*Per la realizzazione degli interventi di sviluppo ed estensione della rete previsti nel Documento Guida ex art.9 DM 226/2011, si rimanda al "Documento Integrativo Analisi Costi benefici" allegato al Documento Guida, così come precisato a pag. 10 del bando di gara, dove sono indicati gli interventi ammessi a riconoscimento anche con "ABC", compreso quelli sul territorio del comune di Castellamonte.*

**D:** Posto che la Domanda di ammissione alla procedura di gara di cui all'Allegato D al bando richiede che siano allegati alla stessa, tra l'altro, anche le procedure di cui all'art. 14 della RQDG che, per la scrivente Società, costituiscono documenti contenenti segreti tecnici/commerciali e, dunque, in quanto tali secretati e non ostensibili come da dichiarazione che si allegherà alla domanda di ammissione, si chiede di conoscere come la S.A. intenda garantire siffatta secretazione anche considerando che il punto 15 del Bando richiede che la relativa domanda di ammissione sia inviata via pec.

**R:** *La riservatezza dei documenti è garantita mediante la non ostensione della documentazione che, motivatamente, sarà dichiarata tale dall'Operatore Economico.*

**D:** Si chiede conferma che, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione alla gara e, più in generale, dei documenti afferenti l'offerta amministrativa, le dichiarazioni (ivi compresa la garanzia provvisoria) debbano essere intestate a :

Comune di Ivrea - Stazione Appaltante "Torino 5 - Nord-Est" Piazza Vittorio Emanuele 1 10015, Ivrea (TO) P.IVA. 00519320014

PEC:contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

La necessità del chiarimento in merito alla esatta individuazione dell'Ente che ricopre il ruolo di Stazione Appaltante e alla corretta intestazione della documentazione di Offerta nella presente procedura deriva dal fatto che:

- nel Bando pubblicato da codesta S.A. al punto 1 – "Ente appaltante" viene fatto riferimento all' "Ambito Territoriale Minimo TO5 Nord Est";

- nel disciplinare di gara al punto 1 – "Ente appaltante" viene fatto riferimento al "Comune di Città di Ivrea, Piazza Vittorio Emanuele , n. 1";

- nel Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5° serie speciale – Contratti Pubblici n. 150 del 29.12.2021 alla "Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice" viene fatto riferimento alla "Provincia di Biella per conto del Comune di Ivrea ausiliato dalla Centrale di committenza – Via Q. Sella n. 12". Il medesimo indirizzo, peraltro, è riportato anche sul modello di "domanda di ammissione alla

procedura di gara" di cui all'Allegato D al bando.

procedura di gara" di cui all'Allegato D al bando.

**R:** *La documentazione amministrativa deve essere intestata all'indirizzo comparente sull'allegato D domanda di ammissione ovvero al seguente: Stazione Unica appaltante*

**N.B.:** Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.

della Provincia di Biella via Q. Sella, 12 13900 Biella pec:  
[contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it](mailto:contratti.provinciabiella@pec.ptbiellese.it)

La garanzia provvisoria invece deve essere intestata a:

Comune di Ivrea - Stazione Appaltante "Torino 5 - Nord-Est" Piazza Vittorio Emanuele  
1 10015, Ivrea (TO) P.IVA. 00519320014

**D:** Con riferimento al punto 20 del Bando di Gara - 'Garanzia provvisoria', si chiede di confermare espressamente se la garanzia definitiva possa beneficiare dello svincolo progressivo previsto dall'articolo 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. Sempre in merito alle garanzie, si chiede di mettere a disposizione un modello di testo per la fidejussione provvisoria ed un modello per la fidejussione definitiva ovvero di confermare che il testo possa essere liberamente scritto dall'offerente.

**R:** Al punto 20 del bando comma 4 viene espressamente dichiarato che la cauzione definitiva deve mantenersi costante per tutto il periodo di affidamento da prestarsi mediante garanzia bancaria assicurativa a prima richiesta di primario di istituto di credito. Inoltre il codice degli appalti non prevede richiamo all'art.103 c. 5 per quanto riguarda le concessioni.

La Stazione Unica Appaltante non mette a disposizione un modello di testo per la fidejussione.

**D:** Con riferimento al punto 20 - Garanzia provvisoria - del Bando di Gara e, più in particolare, al paragrafo 4.1 - BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, punto 3 - Garanzia provvisoria - del Disciplinare di Gara si evidenzia che tra i documenti da allegare alla Domanda di partecipazione vi dovrebbe essere anche la garanzia provvisoria avente validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

La gara da voi indetta è a procedura ristretta e, pertanto, il termine di presentazione delle offerte dovrebbe essere comunicato solamente in un secondo momento mediante la lettera di invito, come previsto al paragrafo 3 del disciplinare di gara, ove si precisa che l'offerta dovrà essere inviata secondo le modalità indicate nella lettera di invito.

Tenuto altresì conto che l'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, da voi stessi citato, prevede che la garanzia provvisoria debba essere prestata a corredo dell'offerta, si chiede di confermare che detta garanzia dovrà essere presentata solamente nel caso di formulazione dell'offerta a seguito della ricezione della lettera di invito.

**R:** Si conferma che la garanzia provvisoria deve essere allegata all'offerta, richiesta con lettera di invito all'operatore economico prequalificato.

**D:** Con riferimento al punto 15 del Bando di Gara - Modalità di presentazione della domanda di ammissione -, che prevede l'invio della domanda di partecipazione mediante PEC, vi segnaliamo quanto segue:

- stante la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione ai sensi del paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara, è necessario, di conseguenza, allegare un numero elevato di file alla PEC indicata nel punto sopra menzionato;
- la dimensione complessiva stimata della domanda di partecipazione comprensiva degli allegati sarà pertanto di oltre i 20Mb;

Stante quanto sopra si chiede di specificare se:

- l'indirizzo PEC indicato al punto 15 del Bando di gara prevede un numero massimo di file caricabili;

**N.B.:** Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.

- il medesimo indirizzo PEC di cui sopra ha una dimensione massima di spazio disponibile.

**R:** *L'indirizzo pec indicato al punto 15 del bando di gara non prevede un numero massimo di file caricabili.*

*La capienza massima di spazio per ricezione pec è di 50 Mb:*

**D:** Con riferimento al paragrafo 4.1 - BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, punto 1, lettera f) del Disciplinare di gara, secondo il quale alla domanda di partecipazione deve essere allegata la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di € 500,00, si chiede di confermare che nel caso di gara a procedura ristretta come quella da voi indetta, detto contributo debba essere versato solamente nel caso di formulazione dell'offerta a seguito della ricezione della lettera di invito, come peraltro chiarito dalla stessa ANAC, che in risposta ad un apposito quesito formulato in relazione ad una procedura ristretta ha affermato che “ L'Operatore economico deve dimostrare l'avvenuto pagamento in fase di presentazione dell'offerta”

**R:** *I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione.*

*Quindi il mancato pagamento in fase di prequalifica dello stesso non costituirà per la scrivente società causa di esclusione, né, conseguentemente, comporterà irregolarità sanzionabile il mancato inserimento nel sistema della copia scansionata della ricevuta di pagamento, a condizione che il contributo sia versato, al più, al momento della presentazione dell'offerta.*

**D:** Si chiede di chiarire se il concorrente non sia o meno tenuto a rendere la seguente dichiarazione in sede di domanda di partecipazione quanto segue:

già in occasione della formulazione del quesito n. 1, trasmesso con nota prot. n. 22011HDC0086 del 11/1/2022, venivano citati i punti 8 e 14 del bando ove si precisa che le modalità di esecuzione del sopralluogo verranno fissate nella lettera d'invito e, dunque, in un momento successivo a quello della presentazione della domanda di partecipazione;

- dalla risposta fornita da codesta rispettabile S.A., che non riporta alcun riferimento ai citati punti 8 e 14 del Bando, sembra evincersi che alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata tutta la documentazione richiesta ai punti 2,3,4,5,6,7,8 e 9 dell'art.4.1 del Disciplinare, fatta salva la garanzia provvisoria che dovrà essere prodotta con l'offerta, strettamente intesa;

- l'art. 4.1 del Disciplinare, al punto 2, sub ii) (cfr. pg. 23 Disciplinare) prevede che in sede di domanda di partecipazione l'impresa partecipante dichiari anche “... di essersi recata sui luoghi dove deve essere effettuato il servizio, di aver constatato la consistenza degli impianti e il loro stato di efficienza e conservazione ...”;

**R:** *Si tenta presente che chi chiede di partecipare può anche non essere invitato e pertanto solo chi è invitato ha ragione di dover fare il sopralluogo e qualsiasi adempimento connesso.*

*Si conferma che le modalità di esecuzione del sopralluogo verranno fissate nella lettera di invito e quindi in un momento successivo a quello della presentazione della domanda di partecipazione;*

*A parere di questa Stazione Appaltante, evidenziando che la gara in oggetto è una*

**N.B.:** Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.

*procedura ristretta e trattandosi di dare luogo alla prima fase della procedura normalmente denominata prequalificazione si raccomandano gli operatori economici interessati alla partecipazione a porre la loro attenzione sulla produzione di tutti quei documenti e dichiarazioni che concernono la dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi (artt. 80 e 83 Codice degli Appalti). Sarà in ogni caso compito della Centrale di Committenza ausiliaria, in fase di prequalificazione, procedere ad eventuali soccorsi istruttori che dovessero essersi resi necessari.*

*Si precisa che in sede di domanda di partecipazione non deve essere allegata la dichiarazione in cui l'impresa partecipante "dichiari di essersi recata sui luoghi dove deve essere effettuato il servizio, di aver constatato la consistenza degli impianti e il loro stato di efficienza e conservazione ...";*

**D:** Facendo seguito alla vostra pubblicazione dei chiarimenti sul sito della Provincia di Biella – sezioni gare e appalti - nel quale avete specificato che la fase di prequalifica all'ammissione alla gara in oggetto ha la funzione di accertare il possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80) e di ordine speciale (art. 83) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si chiede pertanto di confermare che in fase di prequalifica non è necessario presentare quanto previsto dall'art. 4.1 del Disciplinare di gara ai seguenti punti:

- 4. Dichiarazione assunzione del personale dei gestori uscenti;
- 5. Dichiarazione con cui l'aggiudicataria si impegna a corrispondere alle società concessionarie uscenti il valore di rimborso degli impianti;
- 6. Dichiarazione con cui l'aggiudicataria si impegna a corrispondere a ciascuno dei comuni di cui all'allegato G la somma dovuta per l'acquisto della proprietà degli impianti;
- 7. Copia del Contratto di servizio sottoscritta per accettazione in tutte le pagine dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

Stante quanto sopra si chiede di confermare che i documenti da allegare alla istanza di ammissione - allegato D - sono solo quelli indicati ai punti 1, 2 e 9 (quest'ultimo limitato ai raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari) e che, pertanto, i documenti di cui ai punti da 4 a 7 sopra richiamati sono da allegare all'offerta di gara successivamente alla ricezione della lettera d'invito.

Con particolare riferimento al punto 2 dell'art 4.1 del Disciplinare di gara si chiede inoltre di confermare quanto segue:

- che l'attestazione di cui al punto ii. riguardante la presa visione degli elaborati relativi alla presa visione degli impianti e l'effettuazione del sopralluogo sugli stessi debba essere effettuata solo nel caso di presentazione dell'offerta successivamente alla ricezione della lettera di invito tenuto conto che l'art. 14 del Bando di gara prevede che "sarà obbligatorio per i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati il sopralluogo agli impianti. Le modalità per la visita saranno fissate nella lettera di invito".
- che l'attestazione di cui al punto iii., e cioè di aver compreso nella determinazione dell'offerta economica tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, debba essere effettuata solo nel caso di presentazione dell'offerta successivamente alla ricezione della lettera di invito.

**R:** *Si conferma quanto in precedenza chiarito.*

**D:** Qualora in risposta al precedente quesito riteniate che in fase di prequalifica debba essere presentata la dichiarazione di cui al punto 4 dell'art. 4.1. del Disciplinare di gara, concernente l'impegno all'assunzione del personale dipendente dei gestori uscenti, si chiede di indicare con riferimento all' Allegato C al Bando di gara, il numero

**N.B.:** Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.

esatto di risorse da considerare ai fini della suddetta dichiarazione. In particolare, dall'allegato C sopra richiamato emerge che con riferimento alle funzioni di staff centrale della società AEG Rete distribuzione, viene superato il parametro massimo di rapporto addetto/PDR indicato all'art.2, comma 4 DM 21/04/2011; per quanto concerne invece la società Italgas Reti, l'allegato C indica nella tabella riepilogativa un numero totale di dipendenti che svolgono funzioni centrali nell'ATEM di 1.223, che non risulta coerente con la sottostante tabella di dettaglio che indica invece 5 dipendenti.

**R:** *Richiamato che la dichiarazione di cui al punto 4 - 4.1 del disciplinare non prevede l'indicazione del numero delle risorse ma solo l'impegno all'assunzione del personale dipendente dei gestori uscenti indicato nell'allegato C) nel rispetto di quanto previsto nel DM 21-04-2011,*

*ai fini del n. di risorse umane da considerare attenersi alle informazioni contenute nell'allegato C) e comunque alla previsione dell'art. 2 c.4 del DM 21-04-2011 considerando il n. di Pdr al 31-12-2020 indicati per ciascun gestore nell'allegato C).*

**D:** Con riferimento ai requisiti di carattere generale e di idoneità e più nello specifico i requisiti di capacità economico-finanziaria e capacità tecnica, si chiede di chiarire se è necessario allegare i bilanci dell'ultimo triennio (2018-2020) e il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A o è sufficiente la dichiarazione del rappresentante legale dell'impresa che attesta il possesso dei requisiti sopra menzionati, tenuto conto che i documenti di gara non ne specificano l'allegazione. Il presente quesito si rende necessario anche alla luce della vostra risposta pubblicata sul sito internet della Provincia di Biella con la quale avete specificato che il limite massimo di capienza della casella di posta elettronica certificata alla quale inviare la domanda di partecipazione è di 50Mb e del fatto che la dimensione massima della domanda d'ammissione completa degli allegati sopra citati, supererebbe i 70Mb complessivi.

**R:** *No in questa fase*

Biella, 31 Gennaio 2022

Il Responsabile della Stazione Unica Appaltante  
della Provincia di Biella  
(Dott. Antonino Salamone)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

**N.B.:** Si specifica che i chiarimenti forniti dalla stazione appaltante rivestono una funzione meramente esplicativa delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e, pertanto, non hanno capacità innovativa. Come più volte precisato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare d'appalto le uniche fonti delle regole di gara sono costituite dal bando, dal capitolato e dal disciplinare con i relativi allegati. I chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono mai modificare le regole di gara, né possono integrarle, poiché le predette fonti devono essere interpretate e applicate.